Ordinanza
sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie
(Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

Modifica del xx.xx.2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 23 novembre 1983[1] sulle ferrovie è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 5j «persona» *è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con* «soggetto».

Art. 5g Rapporto sulla sicurezza delle imprese ferroviarie

Le imprese ferroviarie presentano annualmente all'UFT, entro il 30 giugno, un rapporto sulla sicurezza relativo all'anno civile precedente con le indicazioni di cui all'articolo 9 paragrafo 4 della direttiva 2004/49/CE[2] e all'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013[3].

Art. 5h cpv. 1

[1] L'UFT pubblica annualmente un rapporto sulla sicurezza relativo alla sua attività in veste di autorità di vigilanza.

Art. 8c cpv. 1

1 RS **742.141.1**
2 Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza («Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie»), GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2009/149/CE del 28.9.2009, GU L 313 del 28.11.2009, pag. 65.
3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 apr. 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009, GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 della Commissione, del 13 lug. 2015, GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6.

1 In caso di progetti innovativi o complessi con elevata rilevanza per la sicurezza (modifiche rilevanti) l'impresa ferroviaria deve applicare il procedimento di gestione dei rischi secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013[4].

Art. 12 cpv. 2 primo periodo, 4 frase introduttiva e 5

2 Provvedono affinché l'UFT disponga delle prescrizioni d'esercizio quale base per la sua attività di vigilanza. ...

4 Per gli utenti della rete sono vincolanti le prescrizioni d'esercizio che contengono norme specifiche all'utilizzo della tratta riguardanti:

5 L'UFT provvede affinché siano applicate prescrizioni d'esercizio per quanto possibile uniformi.

Art. 18 Sagoma di spazio libero, ulteriori spazi

1 La sagoma di spazio libero comprende la sagoma limite degli impianti fissi e gli spazi di sicurezza secondo l'allegato 1.

2 La sagoma limite degli impianti fissi viene determinata a partire da una sagoma di riferimento di cui all'allegato 1, definita dall'UFT d'intesa con le imprese ferroviarie. Nessun oggetto solido deve penetrare all'interno dello spazio delimitato dalla sagoma limite degli impianti fissi.

3 Gli spazi di sicurezza della sagoma di spazio libero comprendono:

a. lo spazio all'altezza delle finestre;
b. lo spazio per la pista di evacuazione;
c. lo spazio della necessaria larghezza per la pista di servizio; e
d. lo spazio per le porte aperte.

4 Ulteriori spazi di sicurezza nonché spazi per altre esigenze d'esercizio e tecniche devono essere fissati di volta in volta.

5 Le imprese ferroviarie determinano la sagoma di spazio libero per le tratte contigue della rete ferroviaria conformemente al rispettivo utilizzo e la sottopongono all'UFT per approvazione.

Art. 19 Distanze tra e accanto ai binari

1 La distanza minima tra gli assi di binari paralleli, quella dell'asse del binario rispetto a costruzioni e impianti nonché lo spazio da tener libero accanto al binario sono determinati dalle esigenze:

a. della sagoma di spazio libero;

4 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 5*g*.

b. degli ulteriori spazi di sicurezza e degli spazi per altre esigenze d'esercizio e tecniche; e

c. dell'aerodinamica.

2 La distanza minima tra gli assi di due binari paralleli senza spazi di sicurezza, costruzioni o impianti dev'essere fissata in modo che le sagome limite degli impianti fissi non si intersechino. Per velocità elevate dev'essere fissata una distanza corrispondentemente maggiore.

3 Tra e accanto ai binari, nonché tra i binari e le costruzioni o gli impianti, devono essere tenuti liberi gli spazi di sicurezza necessari per il personale. In merito agli spazi di sicurezza per le attività d'esercizio si applica inoltre l'articolo 71.

4 Se sono necessari spazi di sicurezza supplementari, le distanze minime devono essere fissate di volta in volta, in particolare:

a. per spazi di sicurezza per viaggiatori che devono salire e scendere tra i veicoli;

b. presso binari di carico e scarico, binari lungo rampe di carico e binari di raccordo.

Art. 20

Abrogato

Art. 44 lett. e

Le prescrizioni della presente ordinanza e le sue disposizioni d'esecuzione sono applicabili agli impianti o alle parti d'impianti elettrici seguenti:

e. altri impianti elettrici specifici della ferrovia;

Art. 46 cpv. 2

2 Assicura che la documentazione tecnica necessaria all'esercizio sia adeguatamente accessibile e provvede alla sua praticabilità e facilità d'uso. La presenta su richiesta all'UFT. Se deroga da prescrizioni dell'autorità, la documentazione d'esercizio dev'essere sottoposta all'UFT per approvazione almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore.

Art. 58 cpv. 1

1 I veicoli a vapore e i veicoli storici devono essere gestiti e mantenuti in modo da consentire un esercizio ferroviario sicuro e affidabile sull'infrastruttura da percorre-

re. I soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli non sottostanno all'obbligo di certificazione.

Art. 71 Spazi di sicurezza per attività d'esercizio

Al fine di garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'ulteriore sviluppo dell'esercizio ferroviario, nella pianificazione nonché realizzazione ex novo e trasformazione di costruzioni e impianti devono essere previsti gli spazi di sicurezza per le attività d'esercizio di cui alle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni emanate dall’UFT in base all’articolo 17 capoverso 3 Lferr.

II

[1] Gli allegati 1 e 5–7 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

[2] L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.

In nome del Consiglio federale svizzero:

…

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1
(art. 18 cpv. 1 e 2 nonché 47 cpv. 2)

Sagoma di spazio libero
Sagoma di riferimento
Definizioni e disposizione degli spazi di sicurezza

Legenda:

1	Veicoli e carichi		8	Sagoma limite di impianti fissi
2	Pantografi		9	Spazio per la pista d'evacuazione
3	Linea aerea di contatto		10	Spazio all'altezza delle finestre
4	Sagoma limite dei veicoli e carichi		11	Spazio della necessaria larghezza per la pista di servizio
5	Spazio cinematico a disposizione dei costruttori del materiale rotabile		12	Spazio per porte aperte
6	Sagoma di riferimento		13	Sagoma di spazio libero (sagoma limite di impianti fissi e spazi di sicurezza della sagoma di spazio libero)
7	Spazio cinematico a disposizione del gestore dell'infrastruttura		14	Piano del ferro
			15	Asse del binario perpendicolare al PDF del sistema degli assi della sagoma di spazio libero

b_S	Larghezza dello spazio per la pista d'evacuazione		b_e	Distanza di protezione elettrica
b_F	Larghezza dello spazio all'altezza delle finestre		d	Sopraelevazione
b_D	Larghezza dello spazio per la pista di servizio		h	Altezza della superficie di transito

Gli spazi di cui all'art. 18 cpv. 4 non figurano nel presente schizzo.

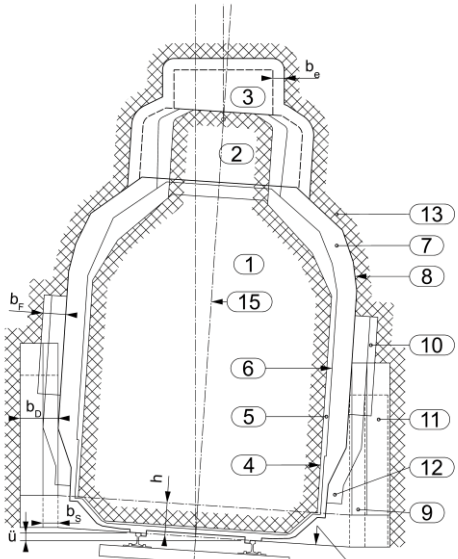

Allegato 4
(art. 42 cpv. 1)

Impianti elettrici

Lett. e

Gli impianti elettrici sono impianti e parti d'impianto fissi o mobili appartenenti a impianti ferroviari o a impianti filoviari. Essi comprendono:

e. altri impianti elettrici specifici della ferrovia, ossia ulteriori impianti elettrici e parti d'impianto che sono situati al di fuori dei veicoli e che, a causa di condizioni tecniche o d'esercizio particolari, devono essere costruiti o esercitati in base ai requisiti posti agli impianti ferroviari per consentire un esercizio ferroviario conforme alle prescrizioni da cui trarre la massima utilità, segnatamente:
   1. impianti che conducono esclusivamente o prevalentemente corrente di trazione (compresi i riscaldamenti degli scambi, anche se sono alimentati dalla rete nazionale generale),
   2. impianti di alimentazione elettrica di veicoli ferroviari o di filobus in sosta,
   3. impianti di sicurezza e applicazioni telematiche (compresi gli impianti di controllo e di sorveglianza dei passaggi a livello) e i loro impianti di alimentazione elettrica purché facciano parte dell'infrastruttura,
   4. sistemi di avvertimento per le persone nella zona dei binari e rispettivi impianti di alimentazione elettrica,
   5. l'alimentazione elettrica in generale a partire dal sistema della corrente di trazione (tra impianti di produzione della corrente di trazione e interruttori di potenza a bassa tensione);

Allegato 5
(art. 15*a* cpv. 1)

Tratte a scartamento normale non interoperabili:

Renens VD–Lausanne Flon

Fleurier–St-Sulpice

Worblaufen–Zollikofen

Luzern–Horw

Emmenbrücke-Hübeli (bif)–Hochdorf

Hochdorf–Beinwil am See

Beinwil am See–Lenzburg

Zürich-Giesshübel (bif)–Uetliberg

Etzwilen–Ramsen–Grenze (-Singen)

Chur–Domat/Ems

Rorschach–Heiden

Arth-Goldau–Rigi–Vitznau

Niederbipp–Oberbipp

Allegato 6
(art. 15*a* cpv. 2)

Rete principale interoperabile

Lausanne–Vevey
Vevey–Les Paluds (bif)–St-Maurice
St-Maurice–Martigny
Martigny–Sierre–St. German (bif)
St. German (bif)–Visp–Brig
Brig–Grenze–Iselle (–Domodossola)
Genève-Aéroport– St-Jean (bif)
St-Jean (bif)–Genève
St-Jean (bif)–Jonction (bif)–Chêne-Bougeries (confine)
Genève–Châtelaine (bif)–La Plaine-Front. (–Bellegarde)
Châtelaine (bif)–Jonction (bif)
Genève–Genève-Eaux-Vives–Chêne-Bougeries (confine)
Genève–Morges–Lonay-Préverenges
Lonay-Préverenges–Denges-Echandens
Denges-Echandens–Renens VD
Renens VD–Lausanne
Lonay-Préverenges–Lausanne-Triage
Lausanne-Triage–Renens VD
Lausanne-Triage–Bussigny
Daillens (bif)–Le Day
Le Day–Vallorbe
Vallorbe–Front. (–Frasne)
Denges-Echandens–Lécheires (bif)
Lécheires (bif)–Bussigny
Renens VD–Lausanne Sébeillon–Lausanne
Renens VD–Bussigny
Bussigny–Cossonay–Daillens (bif)
Daillens (bif)–Chavornay
Chavornay–Yverdon
Yverdon–Auvernier

Auvernier–Neuchâtel-Vauseyon
Neuchâtel-Vauseyon–Neuchâtel
Neuchâtel–Cornaux–Biel/Bienne
Basel SBB–Ruchfeld (bif)
Lausanne–Puidoux-Chexbres
Puidoux-Chexbres–Palézieux
Palézieux–Romont
Romont–Fribourg/Freiburg
Fribourg/Freiburg–Flamatt
Flamatt–Bern Weyermannshaus–Bern
Biel/Bienne–Biel/Bienne RB
Biel/Bienne RB–Biel Mett (bif)
Bern–Bern Wylerfeld–Wankdorf (bif)–Ostermundigen
Ostermundigen–Gümligen
Gümligen–Thun
Löchligut (bif)–Wankdorf (bif)–Ostermundigen
Spiez–Wengi-Ey (bif)
Wengi-Ey (bif)–Frutigen
Frutigen–galleria del Lötschberg–Brig
Wengi-Ey (bif)–Frutigen Nordportal (bif)
Frutigen Nordportal (bif)–galleria di base del Lötschberg–St. German (bif)
Frutigen–Frutigen Nordportal (bif)
Thun–Spiez
Biel/Bienne–Biel Mett (bif)
Biel Mett (bif)–Lengnau
Lengnau–Solothurn West
Solothurn West–Solothurn
Solothurn–Niederbipp
Niederbipp–Oensingen
Oensingen–Olten
Solothurn–Ausbaustrecke–Wanzwil (bif)
Bern–Bern Wylerfeld–Löchligut (bif)
Löchligut (bif)–Zollikofen
Zollikofen–Mattstetten (bif)

Mattstetten (bif)–Burgdorf
Burgdorf–Herzogenbuchsee–Langenthal
Langenthal–Rothrist
Rothrist–Aarburg-Oftringen–Olten
Löchligut (bif)–galleria di Grauholz–Äspli (bif)
Äspli (bif)–Neubaustrecke–Wanzwil (bif)
Wanzwil (bif)–Rothrist
Rothrist–galleria di Born–Olten
Äspli (bif)–Mattstetten (bif)
Rothrist–Kriegsschleife–Zofingen
Basel SBB–Muttenz
Muttenz–Pratteln
Pratteln–Liestal
Liestal–Sissach
Sissach–galleria di base di Hauenstein–Olten Nord (bif)
Olten Nord (bif)–Olten
Muttenz–galleria di Adler–Liestal
Basel SBB RB–Birsfelden Hafen
Basel SBB RB–Gellert (bif)–confine infrastrutturale SBB–Basel Bad Bf
Basel Bad Bf–Basel Bad Bf RB W 568
Basel Bad Bf RB W 568– confine infrastrutturale HBS–Basel Kleinhüningen Hafen
Basel Bad Bf RB W 568–Basel Bad Rbf confine di stato
Muttenz–Gellert (bif)
Pratteln–Basel SBB RB
Basel SBB RB–Ruchfeld (bif)
Basel SBB RB–Basel SBB GB
Basel SBB GB–Basel SBB
Ruchfeld (bif)–Basel GB
Olten–Aarburg-Oftringen–Zofingen
Zofingen–Sursee
Sursee–Hübeli (bif)–Emmenbrücke
Emmenbrücke–Fluhmühle (bif)–Gütsch (bif)–Luzern
Olten Nord (bif)–Verbindungslinie–Olten Ost (bif)–Dulliken
Basel SBB–Basel St. Johann

Basel St. Johann–Basel St. Johann Hafen
Basel St. Johann–Grenze (–St-Louis)
Basel SBB–Gellert (bif)–confine infrastrutturale SBB–Basel Bad Bf
Weil am Rhein confine di Stato–Basel Bad Bf
Basel Bad Bf–Grenzach confine di Stato
Basel Bad Bf–Riehen confine di Stato
Olten–Olten Ost (bif)–Dulliken
Dulliken–Aarau
Aarau–Rupperswil
Rupperswil–Brugg AG
Immensee–Arth-Goldau
Arth-Goldau–Rynächt
Rynächt–galleria di base del San Gottardo–Pollegio Nord
Pollegio Nord–Giubiasco
Giubiasco–Galleria Mte Ceneri–Taverne-Torricella
S. Antonino/Giubiasco ovest–galleria di base del Monte Ceneri–Vezia (bif)
Taverne-Torricella–Lugano
Lugano–Mendrisio–Balerna
Balerna–Chiasso
Giubiasco–Cadenazzo
Cadenazzo–Ranzo-S. A.–Confine (–Pino-T.–Luino)
Taverne-Torricella–Lugano Vedeggio
Balerna–Chiasso Sm
Rupperswil–Lenzburg
Lenzburg–Gexi (bif)
Gexi (bif)–Othmarsingen
Othmarsingen–Gruemet (bif)
Gruemet (bif)–galleria di Heitersberg–Killwangen-Spreitenbach
Gexi (bif)–Hendschiken
Hendschiken–Wohlen
Wohlen–Rotkreuz
Rotkreuz–Immensee
Hendschiken–Othmarsingen
Othmarsingen–Lupfig

Lupfig–Brugg Süd (bif)
Brugg Süd (bif) –Brugg AG
Brugg Nord (bif)–Verbindungslinie–Brugg Süd (bif)
Thalwil–galleria dello Zimmerberg–Sihlbrugg
Sihlbrugg–galleria di Albis–Zug
Rotkreuz–Fluhmühle (bif)–Gütsch (bif)–Luzern
Arth-Goldau–Zug
Pratteln–Stein-Säckingen
Stein-Säckingen–galleria di Bözberg–Brugg Nord (bif)
Brugg Nord (bif) –Brugg AG
Zürich Altstetten–Zürich Herdern–Zürich Vorbahnhof Nord–Zürich HB
Würenlos–Killwangen-Spreitenbach
Killwangen-Spreitenbach–Rangierbahnhof Limmattal
Rangierbahnhof Limmattal–Dietikon
Dietikon–Zürich Mülligen–Zürich Altstetten
Zürich Altstetten–Hard (bif)–Zürich Oerlikon
Killwangen-Spreitenbach–Zürich Altstetten
Zürich Altstetten–Zürich HB
Zürich Altstetten–Zürich Hardbrücke–Zürich HB (bin. 41–44)
Zürich Altstetten–Zürich GB
Zürich GB–Zürich Aussersihl (bif)
Wallisellen–Zürich Oerlikon
Zürich Oerlikon–Zürich Wipkingen–Zürich HB
Winterthur–Effretikon
Effretikon–Hürlistein (bif) –Bassersdorf
Bassersdorf–Zürich Flughafen–Opfikon (bif)
Galleria di Brütten (Bassersdorf/Dietlikon–Tössmühle (Winterthur)
Opfikon (bif)–Zürich Oerlikon
Zürich Oerlikon–Hard (bif)–Zürich Hardbrücke–Zürich HB
Effretikon–Hürlistein (bif)–Dietlikon
Dietlikon–Wallisellen
Opfikon (bif)–Kloten–Bassersdorf
Schaffhausen–Neuhausen
Neuhausen–Eglisau

Eglisau–Bülach

Bülach–Oberglatt

Oberglatt–Glattbrugg

Glattbrugg–Zürich Oerlikon

Zürich Oerlikon–Hard (bif)–Zürich Hardbrücke–Zürich HB (bin. 41–44)

Zürich Oerlikon–galleria di Weinberg–Zürich HB (bin. 31–34 e gruppo A) (passante)

Glattbrugg–Opfikon Süd (bif)–Zürich Seebach

Schaffhausen–confine infrastrutturale Gemeinschaftsbahnhof–Thayngen confine di Stato

St. Margrethen–confine (–Lustenau)

Winterthur–Winterthur Grüze–Wil

Wil–Gossau SG

Gossau SG–St. Gallen

St. Gallen–St. Gallen St. Fiden

St. Gallen St. Fiden–Rorschach

Rorschach–St. Margrethen

Zürich HB–Zürich Aussersihl (bif)

Zürich HB (bin. 31–34 e gruppo A)–Kohlendreieckbrücke–Zürich Vorbahnhof–Letzigrabenbrücke–Zürich Altstetten (passante)

Zürich Aussersihl (bif)–Zürich Wiedikon

Zürich Wiedikon–Thalwil

Zürich Aussersihl (bif)–galleria di base dello Zimmerberg–Litti

Allegato 7
(art. 15*b* cpv. 2)

Specifiche tecniche di interoperabilità

1 Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1.

2. Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo, GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) 2015/302, GU L 2015/302 del 26.2.2015, pag. 2.

3 Decisione 2019/xx/UE della Commissione, del xx.xx.2019, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo, GU L xx del xx.xx.xxxx, pag. xx.

4 Decisione 2019/xx/UE della Commissione, del xx.xx,2019, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE, GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1; modificata dalla decisione della Commissione 2013/710/UE, GU L 352 del 4.12.2013, pag. 35.

5 Regolamento (UE) 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione, GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 1236/2013, modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) xx/2019, GU L xx del xx.xx.xxxx, pag. xx.

6 Regolamento (UE) xx/2019 della Commissione, del xx.xx.2019, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, versione della GU L xx del xx.xx.xxxx, pag. xx.

7. Regolamento (UE) 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea, modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) xx/2019, GU L xx del xx.xx.xxxx, pag. xx.

8 Regolamento (UE) 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri»

del sistema ferroviario dell'Unione europea, modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) xx/2019, GU L xx del xx.xx.xxxx, pag. xx.

9. Regolamento (UE) n. xx/2019 della Commissione, del xx.xxxx.2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea, GU L xx del xx.xx.xxxx, pag. xx.

10 Regolamento (UE) 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE, modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) xx/2019, GU L xx del xx.xx.xxxx, pag. xx.

11 Regolamento (UE) 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Applicazioni telematiche per il trasporto merci» del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) 62/2006, versione della GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438.